



UNIRE
gente e cavalli

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)

DETERMINAZIONE N. *468* DEL *15/12/2011*

AREA SELLA – OGGETTO: FATTRICE LANCETTA MEDEA (1987)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 1194 del 20 agosto 2009 con la quale è stata annullata l’iscrizione al Libro genealogico della fattrice LANCETTA MEDEA, nata nel 1987 con genitori dichiarati EKERS e GRINFIA, di proprietà del sig. Infante Eugenio, per incompatibilità con il padre dichiarato EKERS;

CONSIDERATO che, in conseguenza della citata incompatibilità, per i figli OLIMPE (1998) e RENO BAIIO (2001) è stata annullata l’iscrizione al Libro genealogico, mentre per gli altri figli SILVER BLADE (*nome provvisorio* – 2002), TASMARA (2003) e URAGANO ULK (2004) è stata decisa la non iscrivibilità al medesimo Libro;

RILEVATO che la citata determinazione, ritualmente notificata, non è stata impugnata dall’interessato e pertanto è divenuta definitiva;

VISTA l’istanza presentata dal proprietario sig. Infante Eugenio con raccomandata del 1° luglio 2010, protocollata dall’U.N.I.R.E. in entrata in data 19 luglio 2010, con la quale viene chiesto il riesame della determinazione in argomento, adducendo i seguenti documenti ed osservazioni:

- il padre di Lancetta Medea non sarebbe EKERS, bensì SIRMIONE, p.s.i. nato nel 1982;
- a testimonianza di quanto affermato viene prodotto un C.I.F., in copia autenticata dall’A.N.A.C. in data 20 aprile 2010, attestante la monta di SIRMIONE e GRINFIA nell’anno 1986;



UNIRE *gente e cavalli*

- viene chiesta, di conseguenza, la regolarizzazione della posizione di LANCETTA MEDEA e dei figli della stessa;

PRESO ATTO che l'Unire Lab, interessato sulla questione dall'Ente, ha comunicato con nota del 18 febbraio 2011, la diagnosi di compatibilità della fattrice LANCETTA MEDEA con lo stallone SIRMIONE;

CONSIDERATO che l'A.S.S.I., tenuto conto del decorso dei termini per presentare il ricorso ai giudici amministrativi, non è tenuto, a stretto rigore, ad assumere provvedimenti in merito all'istanza presentata;

RITENUTO, peraltro, in considerazione della documentazione presentata e dell'esito degli adempimenti istruttori eseguiti, che si possa fondatamente ritenere che il padre della fattrice LANCETTA MEDEA debba essere individuato nello stallone di razza p.s.i. SIRMIONE, nato nel 1982;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, rispetto alla formale osservanza del dettato legislativo, sia prevalente l'interesse dell'allevatore e del Libro genealogico a vedere riconosciuta la corretta genealogia ad una fattrice iscritta e ritenuto, altresì, meritevole di tutela l'interesse ad ottenere l'iscrizione dei figli della fattrice stessa nel Registro Puledri (soggetti con genealogia riconosciuta) anziché nel Registro Supplementare;

RILEVATA, pertanto, l'opportunità di un provvedimento in autotutela che annulli la precedente determinazione n. 1194 del 20 agosto 2009 e che iscriva la fattrice LANCETTA MEDEA con l'indicazione del nuovo stallone segnalato dal proprietario e, conseguentemente, iscriva anche i figli della predetta fattrice;

DETERMINA

- di annullare la determinazione n. 1194 del 20 agosto 2009 e, per l'effetto, di iscrivere al Libro genealogico la fattrice LANCETTA MEDEA, nata nel 1987, razza sella italiano, con la nuova genealogia: da SIRMIONE (1982), razza p.s.i. e da GRINFIA (1976) razza sella italiano
- di iscrivere, conseguentemente, anche i seguenti figli della predetta fattrice nel Libro genealogico con la diversa genealogia materna sopra indicata:

OLIMPE (1998),

RENO BAI0 (2001),

SILVER BLADE (*nome provvisorio* - 2002),

TASMARA (2003)

URAGANO ULK (2004)

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta